

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 3034/91 del Consiglio, del 14 ottobre 1991, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di birre di malto, originarie di Malta (1992) 1
- * Regolamento (CEE) n. 3035/91 del Consiglio, del 14 ottobre 1991, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1992) 3
- Regolamento (CEE) n. 3036/91 della Commissione, del 17 ottobre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 10
- Regolamento (CEE) n. 3037/91 della Commissione, del 17 ottobre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 12
- Regolamento (CEE) n. 3038/91 della Commissione, del 17 ottobre 1991, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 14
- * Regolamento (CEE) n. 3039/91 della Commissione, del 15 ottobre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 7407 e 7408, originari della Polonia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio 17
- * Regolamento (CEE) n. 3040/91 della Commissione, del 15 ottobre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2436/91 relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuti dagli organismi d'intervento tedesco, greco e italiano 18
- Regolamento (CEE) n. 3041/91 della Commissione, del 17 ottobre 1991, relativo alle domande di titoli MCS presentate il 14 ottobre 1991 nel settore dei cereali per le importazioni di frumento tenero in Spagna 19

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 3042/91 della Commissione, del 17 ottobre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3905/90 che fissa, per la campagna 1991, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione, da parte della Spagna, delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca	20
* Regolamento (CEE) n. 3043/91 della Commissione, del 17 ottobre 1991, recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1836/82 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento	21
Regolamento (CEE) n. 3044/91 della Commissione, del 17 ottobre 1991, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina ...	22
Regolamento (CEE) n. 3045/91 della Commissione, del 17 ottobre 1991, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 7 all'11 ottobre 1991 nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna	24
Regolamento (CEE) n. 3046/91 della Commissione, del 17 ottobre 1991, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 7 all'11 ottobre 1991 per gli scambi col Portogallo nel settore delle carni bovine	25
Regolamento (CEE) n. 3047/91 della Commissione, del 17 ottobre 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	26
Regolamento (CEE) n. 3048/91 della Commissione, del 17 ottobre 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

91/533/CEE :

- | | |
|--|----|
| * Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro | 32 |
|--|----|

91/534/CEE :

- | | |
|--|----|
| * Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, che modifica la direttiva 82/606/CEE relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali | 36 |
|--|----|

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3034/91 DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1991

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di birre di malto, originarie di Malta (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (1) prevede, in uno scambio di lettere allegato al suddetto protocollo, che le birre di malto del codice NC 2203 00, originarie di Malta, beneficino all'importazione nella Comunità di un'esenzione doganale nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 5 000 ettolitri; che occorre quindi aprire il contingente tariffario in oggetto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992; che nell'ambito di tale contingente il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (2);

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contin-

gente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente, che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingente le quantità necessarie, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, il dazio doganale all'importazione nella Comunità delle birre di malto originarie di Malta è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in hl)	Dazio contingente (in %)
09.1451	2203 00	Birre di malto	5 000	esenzione

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità delle specifiche disposizioni figuranti nel protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

(1) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 2.

(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 11.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1991.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente, nella misura in cui il saldo del volume contingente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. de VRIES

REGOLAMENTO (CEE) N. 3035/91 DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1991

che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta⁽¹⁾, completato dal protocollo addizionale⁽²⁾, dal protocollo supplementare⁽³⁾ e dal protocollo che proroga la prima tappa del suddetto accordo⁽⁴⁾, prevede all'articolo 2 dell'allegato I, l'abolizione totale dei dazi doganali per i prodotti cui esso si applica; che, tuttavia, per un certo numero di prodotti il beneficio dell'esenzione dei dazi è limitato a massimali oltre i quali possono essere ristabiliti i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi; che nell'ambito dei massimali precitati il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità⁽⁵⁾;

considerando che occorre pertanto fissare i massimali da applicare nel 1992; che per l'applicazione del regime dei massimali è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi originari di Malta; che è pertanto opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti a un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti considerati ai massimali, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi doganali applicabili non appena detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che questa collaborazione

deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le misure idonee a ristabilire i dazi delle tariffe doganali allorché uno dei detti massimali sia stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari di Malta, enumerati nell'allegato, sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i codici corrispondenti della nomenclatura combinata e i livelli dei massimali sono indicati in allegato.

Nell'ambito di massimali tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità delle specifiche disposizioni figuranti nel protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate, man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati da una dichiarazione di messa in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta⁽⁶⁾.

Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite dai commi precedenti.

Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

(1) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2.

(2) GU n. L 304 del 29. 11. 1977, pag. 2.

(3) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 2.

(4) GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 67.

(5) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 11.

(6) GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.

3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può stabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, i prospetti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure idonee in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. de VRIES

ALLEGATO

Elenco dei prodotti la cui importazione è sottoposta a massimali nel 1992

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Importo del massimale (in t)	
11.0010	5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minimo :	} massimale sospeso	
	5204 11 00	— — contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone		
	5204 19 00	— — altri		
	5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto		
	5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto		
	5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica :		
	ex 5604 90 00	— altri : — — di cotone		
11.0020	5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²	} massimale sospeso	
	5209	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m ²		
	5210	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²		
	5211	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m ²		
	5212	Altri tessuti di cotone		
	5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806 : — di cotone :		
		5801 21 00		— — velluti e felpe a trama, non tagliati
		ex 5811 00 00		Prodotti tessili di cotone in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti, diversi dai ricami della voce 5810
	ex 6308 00 00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuti e di filati di cotone, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti simili, in imballaggi per la vendita al minuto		
11.0030	5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	} massimale sospeso	
	5507 00 00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura		

(¹) I codici Taric figurano all'ultima pagina del presente allegato.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in t)
11.0040	5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi ; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili : — di materie tessili sintetiche o artificiali :	massimale sospeso
	5608 19	— — altre : — — — Reti confezionate : — — — — di nylon o di altri poliammidi :	
	5608 19 19	— — — — — altri — — — — — altre :	
	5608 19 39	— — — — — altri	
	5608 90 00	— altre	
	6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks) giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103	
	6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks) giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104	
	6103	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo	
	6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza	
	6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza	
	6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo : — altri :	
	6107 91 00	— — di cotone	
	6107 92 00	— — di fibre sintetiche o artificiali	
	6107 99 00	— — di altre materie tessili	
	6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza : — altri :	
	6108 91 00	— — di cotone	
	6108 92 00	— — di fibre sintetiche o artificiali	
	6108 99	— — di altre materie tessili :	
	6108 99 10	— — — di lana o di peli fini	
	6108 99 90	— — — — altri	
	6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia : — di lana o di peli fini :	
	6110 10	— — — — altri : — — — — per uomo o ragazzo :	
	6110 10 31	— — — — — di lana	
	6110 10 39	— — — — — di peli fini — — — — — per donna o ragazza :	
	6110 10 91	— — — — — di lana	
	6110 10 99	— — — — — di peli fini	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in t)
11.0040 (segue)	6110 20	- di cotone : - - altri :	massimale sospeso
	6110 20 91	- - - per uomo o ragazzo	
	6110 20 99	- - - per donna o ragazza	
	6110 30	- di fibre sintetiche o artificiali : - - altri :	
	6110 30 91	- - - per uomo o ragazzo	
	6110 30 99	- - - per donna o ragazza	
	6110 90	- di altre materie tessili :	
	6110 90 10	- - di lino o di ramié	
	6110 90 90	- - altri	
	6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés) :	
	6111 10	- di lana o di peli fini :	
	6111 10 90	- - altri	
	6111 20	- di cotone :	
	6111 20 90	- - altri	
	6111 30	- di fibre sintetiche :	
	6111 30 90	- - altri	
	6111 90 00	- di altre materie tessili	
	6112	Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia :	
		- Tute sportive (trainings) :	
	6112 11 00	- - di cotone	
	6112 12 00	- - di fibre sintetiche	
	6112 19 00	- - di altre materie tessili	
	6112 20 00	- Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci - Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo :	
	6112 31	- - di fibre sintetiche :	
	6112 31 90	- - - altre	
	6112 39	- - di altre materie tessili :	
	6112 39 90	- - - altre	
		- Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza :	
	6112 41	- - di fibre sintetiche :	
	6112 41 90	- - - altre	
	6112 49	- - di altre materie tessili :	
	6112 49 90	- - - altre	
	6113 00	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907 :	
	6113 00 90	- altri	
	6114	Altri indumenti, a maglia	
	6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia	
	6301	Coperte :	
	6301 20	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di lana o di peli fini :	
	6301 20 10	- - a maglia	
	6301 30	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di cotone :	
	6301 30 10	- - a maglia	
	6301 40	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche :	
6301 40 10	- - a maglia		
6301 90	- altre coperte :		
6301 90 10	- - a maglia		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in t)
11.0040 (segue)	6302	Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina :	} massimale sospeso
	6302 10	- Biancheria da letto, a maglia :	
	6302 10 10	- - di cotone	
	6302 10 90	- - di altre materie tessili	
	6302 40 00	- Biancheria da tavola, a maglia	
	6303	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto :	
		- a maglia :	
	6303 11 00	- - di cotone	
	6303 12 00	- - di fibre sintetiche	
	6303 19 00	- - di altre materie tessili	
	6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404 :	
		- Copriletto :	
	6304 11 00	- - a maglia	
		- altri :	
	6304 91 00	- - a maglia	
	6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio :	
	6305 20 00	- di cotone	
		- di materie tessili sintetiche o artificiali	
	6305 31	- - confezionati con lamello o forme simili di polietilene o di polipropilene	
	ex 6305 39 00	- - altri :	
		- - - a maglia	
	ex 6305 90 00	- di altre materie tessili :	
		- - a maglia	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti :		
6307 10	- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie :		
6307 10 10	- - a maglia		
6307 90	- altri :		
6307 90 10	- - a maglia		
11.0050	6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203	} 1 690
	6203	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno); per uomo o ragazzo	
	6207	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo :	
		- altri :	
6207 91 00		- - di cotone	
6207 92 00		- - di fibre sintetiche o artificiali	
6207 99 00		- - di altre materie tessili	
6210		Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907 :	
6210 10		- con prodotti delle voci 5602 o 5603 :	
		- - con prodotti delle voci 5603 :	
6210 10 91		- - - in confezione sterile	
6210 10 99		- - - altri	
6210 20 00		- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19	
6210 40 00		- altri indumenti per uomo o ragazzo	
6211		Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti :	
		- Costumi, mutandine e slips da bagno :	
6211 11 00		- - per uomo o ragazzo	
6211 20 00		- Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci	
		- altri indumenti per uomo o ragazzo :	
		- - di lana o di peli fini	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in t)
11.0050 (segue)	6211 32	-- di cotone :	1 690 (segue)
	6211 32 10	-- -- Indumenti da lavoro	
		-- -- Tute sportive (trainings), con fodera :	
	6211 32 31	-- -- -- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	
		-- -- -- -- altri :	
	6211 32 41	-- -- -- -- Parti superiori	
	6211 32 42	-- -- -- -- Parti inferiori	
	6211 32 90	-- -- -- altri	
	6211 33	-- di fibre sintetiche o artificiali :	
	6211 33 10	-- -- Indumenti da lavoro	
		-- -- Tute sportive (trainings), con fodera :	
	6211 33 31	-- -- -- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	
		-- -- -- -- altri :	
	6211 33 41	-- -- -- -- Parti superiori	
	6211 33 42	-- -- -- -- Parti inferiori	
	6211 33 90	-- -- -- altri	
	6211 39 00	-- di altre materie tessili :	
		-- -- Tute sportive (trainings), con fodera :	
	6211 42 31	-- -- -- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	
		-- -- -- -- altri :	
	6211 42 41	-- -- -- -- Parti superiori	
	6211 42 42	-- -- -- -- Parti inferiori	
		-- -- Tute sportive (trainings), con fodera :	
6211 43 31	-- -- -- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa		
	-- -- -- -- altri :		
6211 43 41	-- -- -- -- Parti superiori		
6211 43 42	-- -- -- -- Parti inferiori		
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati ; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :		
6217 90 00	-- Parti		

Codice Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
11.0010	ex 5604 90 00	5604 90 00 * 50
11.0020	ex 5811 00 00	5811 00 00 * 14
		5811 00 00 * 91
	ex 6308 00 00	6308 00 00 * 11
		6308 00 00 * 19
11.0040	ex 6305 39 00	6305 39 00 * 91
	ex 6305 90 00	6305 90 00 * 10
		6305 90 00 * 19

REGOLAMENTO (CEE) N. 3036/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2661/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 ottobre 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2661/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	122,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	122,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	172,43 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	172,43 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	149,89
1001 90 99	149,89
1002 00 00	161,41 ⁽⁶⁾
1003 00 10	137,17
1003 00 90	137,17
1004 00 10	123,76
1004 00 90	123,76
1005 10 90	122,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	122,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	132,58 ⁽⁴⁾
1008 10 00	48,31
1008 20 00	121,60 ⁽⁴⁾
1008 30 00	48,26 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	48,26
1101 00 00	222,85 ⁽⁸⁾
1102 10 00	238,98 ⁽⁸⁾
1103 11 10	280,46 ⁽⁸⁾
1103 11 90	240,17 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3037/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 ottobre 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3038/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1991

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/91⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 730/91⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra espone ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 14 e 15 ottobre 1991 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfaitariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1991.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	62,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	62,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	73,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	13,64
0711 20 90	13,64
1522 00 31	31,00
1522 00 39	49,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 3039/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 7407 e 7408, originari della Polonia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,3 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988;

considerando che per i prodotti dei codici NC 7407 e 7408 originari della Polonia, la base di riferimento è fissata a 11 707 000 ecu; che in data 10 luglio 1991, le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari della Polonia hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni

al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 21 ottobre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Polonia:

Codice NC	Designazione delle merci
7407 10 00 7407 21 10 ex 7407 21 90 ex 7407 22 10 ex 7407 22 90 ex 7407 29 00	Barre e profilati (esclusi cavi), di rame e di leghe di rame
7408	Fili di rame

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3040/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2436/91 relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuti dagli organismi d'intervento tedesco, greco e italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 395/90⁽⁶⁾, l'importo della cauzione applicabile nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CEE) n. 2436/91 della Commissione⁽⁷⁾ ammonta a 0,339 ECU/kg di tabacco in colli; che è opportuno tener conto dell'andamento del mercato registrato nel frattempo, nonché della variazione degli importi delle restituzioni all'esportazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2436/91 è aggiunto il seguente comma:

« In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, prima frase del regolamento (CEE) n. 3389/73, l'importo della cauzione è fissato a 0,7 ECU/kg di tabacco in colli. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dalla seconda vendita.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
(5) GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.
(6) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 46.
(7) GU n. L 222 del 10. 8. 1991, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3041/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1991

relativo alle domande di titoli MCS presentate il 14 ottobre 1991 nel settore dei cereali per le importazioni di frumento tenero in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 598/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2956/91⁽²⁾, prevede per la campagna 1991/1992 un quantitativo indicativo di 650 000 t;considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽³⁾,modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽⁴⁾, sono state comunicate alla Commissione, il 14 ottobre 1991, domande di titoli MCS per l'importazione di frumento tenero panificabile in Spagna equivalente al quantitativo indicativo suddetto; che occorre quindi adottare misure particolari per tener conto di tale situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli MCS per il frumento tenero panificabile di cui al codice NC 1001 90 99 è sospeso per le domande inoltrate a partire dal 15 ottobre 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 281 del 9. 10. 1991, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3042/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3905/90 che fissa, per la campagna 1991, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione, da parte della Spagna, delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4064/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 360/86, esiste la possibilità di effettuare una revisione nel corso dell'anno del volume dei contingenti nonché della loro ripartizione trimestrale, definiti dal regolamento (CEE) n. 3905/90 della Commissione⁽³⁾;

considerando che la Spagna ha introdotto una domanda per aumentare di 8 000 t il contingente di naselli del genere *Merluccius spp.*, congelati, e di 6 000 t il livello di contingenti di filetti di naselli del genere *Merluccius spp.*, congelati, fissati per la campagna 1991; che è dunque opportuno adattare il livello del contingente in merito, nonché la sua ripartizione trimestrale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1991.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella figurante nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3905/90, le cifre relative ai naselli del genere *Merluccius spp.*, congelati, dei codici NC 0303 78 10 e 0304 90 47 e ai filetti di naselli del genere *Merluccius spp.*, congelati, del codice NC 0304 20 57, sono sostituite dalle cifre seguenti:

Contingente annuo	Ripartizione trimestrale			
	1	2	3	4
• 46 000	9 500	9 500	9 500	17 500
18 000	3 000	3 000	3 000	9 000 •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1990, pag. 31.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3043/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1991

recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1836/82 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 ⁽⁴⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento; che per le vendite sul mercato comunitario, la cauzione di 5 ECU/t prevista all'articolo 13, paragrafo 4 si è rivelata insufficiente in taluni Stati membri, date le fluttuazioni dei prezzi di mercato; che è pertanto opportuno permettere agli Stati membri interessati di fissare l'importo che ritengono più opportuno per la cauzione, all'interno di una forcella da 5 a 10 ECU/t; che l'esperienza ha messo in luce i problemi creati, a livello di gestione delle esportazioni, dall'imputazione delle spese di uscita all'aggiudicatario in caso di ritiro dei cereali dopo la scadenza del pagamento, in virtù dell'articolo 16, terzo comma; che è pertanto opportuno sopprimere questa disposizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1836/82 è così modificato:

1) All'articolo 13, paragrafo 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Le offerte sono valide soltanto se accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione da parte dell'offerente di una cauzione pari a:

- 5 ECU/t se si tratta di vendite per l'esportazione, e
- da 5 a 10 ECU/t da stabilirsi dallo Stato membro interessato, per le vendite sul mercato comunitario. »

2) All'articolo 16 il terzo comma è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3044/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1991

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1875/91 della Commissione, del 28 giugno 1991, che fissa, per la campagna 1991/1992, i prezzi di riferimento delle mele⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 43,78 ecu per 100 kg netti per il mese di ottobre 1991;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾,modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le mele originarie dell'Argentina il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette mele;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di mele (codici NC 0808 10 91, 0808 10 93 e 0808 10 99) dell'Argentina una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 1,44 ecu per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 70.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3045/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1991

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 7 all'11 ottobre 1991 nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3690/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati ogni trimestre titoli MCS;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora dall'esame dell'andamento degli scambi intracomunitari emerga un aumento significativo delle importazioni, effettuate o prevedibili, nell'anno in corso o parte di esso;

considerando che i quantitativi contenuti nelle domande di titolo presentate nel corso della settimana dal 7 all'11

ottobre 1991 appaiono talmente cospicui da comportare il rischio di gravi perturbazioni sul mercato spagnolo degli animali vivi; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli limitatamente ad una percentuale determinata dei quantitativi oggetto delle domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

- 1) le domande di titoli MCS presentate nella settimana dal 7 all'11 ottobre 1991 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 6,798 %;
- 2) le domande di titoli MCS possono nuovamente essere presentate a decorrere dal 28 ottobre 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3046/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1991

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 7 all'11 ottobre 1991 per gli scambi col Portogallo nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/90 della Commissione, del 13 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi di alcuni prodotti del settore delle carni bovine destinati al Portogallo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 840/91 ⁽²⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 252, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dal 7 all'11 ottobre 1991 è emerso

che il quantitativo massimo previsto per il quarto trimestre è stato superato per le carni bovine congelate; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli per una determinata percentuale del numero complessivo di capi oggetto delle domande e sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le carni bovine congelate:

- 1) le domande di titoli MCS Portogallo presentate nella settimana dal 7 all'11 ottobre 1991 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 62,621 %;
- 2) il rilascio dei titoli MCS Portogallo per le domande presentate a decorrere dal 14 ottobre 1991 è provvisoriamente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 30.⁽²⁾ GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3047/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3029/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 ottobre 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 287 del 17. 10. 1991, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	37,48 ⁽¹⁾
1701 11 90	37,48 ⁽¹⁾
1701 12 10	37,48 ⁽¹⁾
1701 12 90	37,48 ⁽¹⁾
1701 91 00	42,77
1701 99 10	42,77
1701 99 90	42,77 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3048/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1991

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2849/91⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 62.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	06 02	110,00 0
1001 10 90 000	04 02	120,00 0
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04 06 02	77,00 31,00 20,00
1002 00 00 000	03 07 02	31,00 85,00 30,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	04 05 02	31,00 32,00 30,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03 02	60,00 0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	121,00
1101 00 00 130	01	113,00
1101 00 00 150	01	104,00
1101 00 00 170	01	96,00
1101 00 00 180	01	90,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 600	01	121,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	202,50
1103 11 10 200	01	202,50
1103 11 10 500	01	0
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 100	01	121,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Unione Sovietica,
- 06 Algeria,
- 07 Zona II b).

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1991

relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

(91/533/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che negli Stati membri lo sviluppo di nuove forme di lavoro ha determinato una moltiplicazione dei tipi di rapporti di lavoro ;

considerando che, a fronte di tale evoluzione, alcuni Stati membri hanno ritenuto necessario emanare disposizioni che sottopongono a requisiti di forma i rapporti di lavoro ; che queste disposizioni mirano ad una migliore tutela dei lavoratori subordinati contro un eventuale misconoscimento dei loro diritti e ad offrire una maggiore trasparenza nel mercato del lavoro ;

considerando che le legislazioni degli Stati membri in tale materia differiscono notevolmente su elementi fondamentali come l'obbligo di informare i lavoratori subordinati degli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro ;

considerando che le differenze nelle legislazioni degli Stati membri possono avere un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che l'articolo 117 del trattato prevede che gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso ;

considerando che ai sensi del punto 9 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dal Consiglio europeo a Strasburgo il 9 dicembre 1989 dai capi di Stato e di governo di undici Stati membri :

« Le condizioni di lavoro di ogni lavoratore dipendente della Comunità europea devono essere determinate nella legge, in un contratto collettivo o in un contratto di lavoro in base alle modalità di ciascun paese. » ;

considerando che è opportuno stabilire a livello comunitario l'obbligo generale in base al quale il lavoratore subordinato deve disporre di un documento contenente informazioni sugli elementi essenziali del contratto e del rapporto di lavoro ;

considerando che, data l'opportunità di mantenere una certa flessibilità nei rapporti di lavoro, conviene prevedere che gli Stati membri possano escludere dal campo di applicazione taluni casi limitati di rapporti di lavoro ;

considerando che l'obbligo d'informazione può essere soddisfatto mediante un contratto scritto, una lettera d'assunzione, uno o più altri documenti o, in mancanza, di una dichiarazione scritta firmata dal datore di lavoro ;

considerando che in caso di espatrio del lavoratore subordinato questo deve avere la sicurezza di aver ottenuto, oltre agli elementi essenziali del suo contratto o rapporto di lavoro, informazioni pertinenti quanto al suo espatrio ;

⁽¹⁾ GU n. C 24 del 31. 1. 1991, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 32.

considerando che, onde tutelare l'interesse dei lavoratori subordinati ad ottenere un documento, qualsiasi modifica degli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro deve essere loro comunicata per iscritto;

considerando che occorre che gli Stati membri garantiscano ai lavoratori subordinati la possibilità di far valere i loro diritti derivanti dalla presente direttiva;

considerando che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva o provvedono a che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo; che gli Stati membri devono prendere ogni disposizione necessaria per consentire loro di essere ad ogni momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi lavoratore subordinato che abbia un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legislazione vigente in uno Stato membro e/o disciplinato dal diritto vigente in uno Stato membro.

2. Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva non si applichi ai lavoratori il cui contratto o rapporto di lavoro

- a) — abbia una durata complessiva non superiore ad un mese e/o
— non superi le otto ore di lavoro settimanale, ovvero
- b) abbia carattere occasionale e/o particolare purché, nel caso specifico, ragioni obiettive giustificino la sua non applicazione.

Articolo 2

Obbligo d'informazione

1. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore subordinato cui si applica la presente direttiva, in appresso denominato « lavoratore », gli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro.

2. L'informazione di cui al paragrafo 1 riguarda almeno gli elementi seguenti:

- a) identità delle parti;
- b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il principio che il lavoratore è

occupato in luoghi diversi nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro;

- c) i) titolo, grado, qualità o categoria dell'impiego attribuiti al lavoratore, oppure
ii) caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro;
- d) la data d'inizio del contratto o del rapporto di lavoro;
- e) se si tratta di un contratto o di un rapporto di lavoro temporaneo: durata prevedibile del contratto o del rapporto di lavoro;
- f) durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o, nell'impossibilità di fornire questa indicazione all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione delle ferie;
- g) durata dei termini di preavviso che devono essere osservati dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del contratto o del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di fornire questa indicazione all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione dei termini del preavviso;
- h) l'importo di base iniziale, altri elementi costitutivi, nonché periodicità del versamento di retribuzione a cui ha diritto il lavoratore;
- i) durata normale giornaliera o settimanale del lavoro;
- j) eventualmente:
 - i) menzione dei contratti collettivi e/o intese collettive che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore, oppure
 - ii) se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da organi o istituzioni paritarie particolari, menzione dell'organo competente o dell'istituzione paritetica competente in seno al quale/alla quale questi sono stati conclusi.

3. L'informazione sugli elementi di cui al paragrafo 2, lettere f), g), h) e i) può, se del caso, risultare da un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate.

Articolo 3

Mezzi d'informazione

1. L'informazione sugli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 può derivare dalla consegna al lavoratore, non oltre due mesi dall'inizio del suo lavoro:

- a) di un contratto di lavoro scritto e/o
- b) di una lettera di assunzione e/o
- c) di uno o più altri documenti scritti, a condizione che uno di questi documenti contenga almeno tutti gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), h) ed i).

2. Se nessuno dei documenti di cui al paragrafo 1 viene consegnato al lavoratore entro il termine previsto il datore di lavoro è tenuto a consegnargli, non oltre due mesi dall'inizio del suo lavoro, una dichiarazione scritta firmata dal datore di lavoro stesso e contenente almeno gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Qualora l'insieme dei documenti di cui al paragrafo 1 non contenga una parte dei documenti richiesti, la dichiarazione scritta prevista dal primo comma del presente paragrafo riguarda gli elementi restanti.

3. Se il contratto o il rapporto di lavoro termina prima della scadenza del termine di due mesi dall'inizio del lavoro, l'informazione di cui all'articolo 2 e al presente articolo deve essere fornita al lavoratore al più tardi allo scadere di questo termine.

Articolo 4

Lavoratore espatriato

1. Se il lavoratore è invitato a svolgere il suo lavoro in uno o più paesi diversi dallo Stato membro alla cui legislazione e/o alla cui prassi è soggetto il contratto o il rapporto di lavoro, il o i documenti di cui all'articolo 3 devono essere in possesso del lavoratore prima della sua partenza e devono comportare almeno le seguenti informazioni supplementari:

- a) la durata del lavoro esercitato all'estero;
- b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
- c) se del caso, i vantaggi in denaro e in natura collegati all'espatrio;
- d) se del caso, le condizioni del rimpatrio del lavoratore.

2. L'informazione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) può eventualmente risultare da un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la durata del lavoro al di fuori del paese alla cui legislazione e/o alla cui prassi è soggetto il contratto o il rapporto di lavoro non supera un mese.

Articolo 5

Modifica di elementi del contratto o del rapporto di lavoro

1. Qualsiasi modifica degli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 1 deve formare oggetto di un documento scritto che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore al più presto e non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della modifica.

2. Il documento scritto di cui al paragrafo 1 non è obbligatorio in caso di modifica delle disposizioni legisla-

tive, regolamentari, amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi cui fanno riferimento i documenti di cui all'articolo 3, eventualmente completati in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 6

Disposizioni in materia di forma e di regime delle prove del contratto o del rapporto di lavoro e in materia di norme procedurali

La presente direttiva non pregiudica le legislazioni e/o le prassi nazionali in materia di

- forma del contratto o del rapporto di lavoro,
- regime delle prove di esistenza e del contenuto del contratto o del rapporto di lavoro,
- norme procedurali applicabili in materia.

Articolo 7

Disposizioni più favorevoli

La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di favorire o consentire l'applicazione di disposizioni contrattuali più favorevoli ai lavoratori.

Articolo 8

Difesa dei diritti

1. Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie per consentire a qualsiasi lavoratore che si ritenga leso dalla mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva di difendere i propri diritti per via legale dopo aver fatto eventualmente ricorso ad altri organi competenti.

2. Gli Stati membri possono prevedere che l'accesso alle vie di ricorso di cui al paragrafo 1 è subordinato alla previa messa in mora del datore di lavoro da parte del lavoratore e all'assenza di risposta del datore di lavoro entro un termine di quindici giorni dalla messa in mora.

Tuttavia, la formalità della previa messa in mora non può in alcun caso essere richiesta nel caso di cui all'articolo 4, né per il lavoratore che ha un contratto o rapporto di lavoro temporaneo, né per il lavoratore che non è coperto da un o da contratti collettivi che hanno attinenza col rapporto di lavoro.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1993, ovvero si assicurano, al più tardi a tale data, che le parti

sociali prendano le disposizioni necessarie mediante accordo, fermo restando l'obbligo per gli Stati membri di prendere le misure necessarie per consentire loro di essere in ogni momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché per un contratto o rapporto di lavoro esistente all'entrata in vigore delle disposizioni che essi adottano, il datore di lavoro consegni al lavoratore che ne fa richiesta, entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della stessa, il o i documenti di cui all'articolo 3, eventualmente completati in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento

all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. de VRIES

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1991

che modifica la direttiva 82/606/CEE relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali

(91/534/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di direttiva presentato dalla Commissione,

considerando che la direttiva 82/606/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/562/CEE⁽²⁾, prevede che gli Stati membri devono procedere nel corso dell'anno 1990 a un'indagine sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali;

considerando che, in base all'esperienza acquisita con le indagini 1984, 1986 e 1988, la periodicità delle indagini prevista nella suddetta direttiva non sembra la più adeguata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 82/606/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 1. Gli Stati membri eseguono nel 1984, e in seguito ogni due anni, un'indagine sulle retribuzioni effettive dei lavoratori fissi che lavorano a tempo pieno e/o dei lavoratori stagionali, di sesso maschile e di sesso femminile, occupati in agricoltura.

A partire dal 1988 le indagini saranno eseguite ogni tre anni. L'Irlanda può tuttavia procedere nel 1992 all'indagine del 1991.

Le categorie di lavoratori oggetto di tale indagine in ciascuno Stato membro sono definite nell'allegato I. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. de VRIES

⁽¹⁾ GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 22.⁽²⁾ GU n. L 309 del 15. 11. 1988, pag. 33.